

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 28 February 2012

6826/12

Interinstitutional File: 2011/0196 (COD)

TRANS 56 CODEC 467 INST 150 PARLNAT 110

COVER NOTE

from:	Senate of the Republic of Italy
date of receipt:	17 February 2012
to:	General Secretariat of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport and amending Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and the Council
	 Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality¹
	doc. 13195/11 TRANS 222 CODEC 1274 - COM (2011) 451 final

Delegations will find annexed a copy of the above letter.

6826/12 MMS /lr 1 DG C I C **EN/IT**

Translation(s) of the opinion may be available in English on the Interparliamentary EU information exchange Internet site (IPEX) at the following address: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do

SENATO DELLA REPUBBLICA

- XVI LEGISLATURA -

Doc. XVIII-bis n. 58

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore SANTINI)

approvata nella seduta del 1º febbraio 2012

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3821/85 RELATIVO ALL'APPARECCHIO DI CONTROLLO NEL SETTORE DEI TRASPORTI SU STRADA E RECANTE REGOLAMENTO (CE) N. MODIFICA DEL 561/2006 PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (COM(2011) 451 DEF.)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 2012

6826/12 MMS /lr EN/IT DG C I C

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 451 definitivo,

considerato che l'attuale legislazione in vigore per l'apparecchio di controllo è il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada:

considerato che tale regolamento stabilisce norme tecniche e istituisce le regole relative all'uso, all'omologazione, all'installazione e all'ispezione dei tachigrafi, creando una serie di obblighi legali per i costruttori e le autorità, ma anche per gli operatori dei trasporti e i conducenti;

considerato, inoltre, che tale regolamento è già stato adeguato dieci volte al progresso tecnologico, tramite procedura di comitato;

tenuto conto che la proposta si inserisce nella politica annunciata dalla Commissione europea nel Libro bianco, del 28 marzo 2011, «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti – Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011) 144 definitivo) e che viene citata esplicitamente come componente dell'iniziativa n. 6, relativa ai trasporti di merci su strada;

rilevato che la proposta contribuisce all'attuazione del «Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa» (COM(2008) 886 definitivo) e della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;

valutato che la proposta intende modificare il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio al fine di migliorare il sistema tachigrafico;

nell'auspicio che, attraverso la semplificazione e le modifiche apportate ad alcuni elementi tecnici e procedure di controllo del regolamento (CEE) n. 3821/85, la Commissione europea pervenga a una migliore applicazione delle norme sociali, al fine di individuare anomalie e frodi nei tempi di guida e nei periodi di riposo, nonché a una riduzione dell'onere amministrativo superfluo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata nell'articolo 91 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), corrispondente all'articolo 75 del Trattato che istituisce la Comunità europea alla base del regolamento (CEE) n. 3821/85 che la presente proposta va a modificare;

6826/12 MMS /lr 3
DG C I C
EN/IT

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto i trasporti su strada stanno acquisendo un carattere sempre più transnazionale e la legislazione sociale in questo campo è già armonizzata a livello di Unione attraverso il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006;

la proposta risulta altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là degli obiettivi perseguiti;

nel merito, si esprime apprezzamento per le modifiche proposte dalla Commissione europea intese a istituire registri elettronici nazionali e l'interconnessione di tali registri al fine di garantire un esame e un controllo più efficaci delle carte del conducente e per agevolare le funzioni degli agenti incaricati dei controlli;

si accoglie con favore, in particolare, la proposta della Commissione europea di unificare, all'articolo 27, le funzionalità delle carte del conducente e delle patenti di guida, con l'intento di aumentare la sicurezza del sistema e diminuire le probabilità di un uso improprio delle patenti di guida;

si apprezza la volontà della Commissione di garantire, all'articolo 6, l'integrazione del tachigrafo digitale nei sistemi di trasporto intelligenti (ITS), fornendo un'interfaccia armonizzata e standardizzata del tachigrafo, visto che i sistemi di trasporto intelligenti possono contribuire a rispondere alle sfide affrontate dalla politica dei trasporti europea, quali l'aumento dei volumi dei trasporti su strada e della congestione o l'aumento del consumo di energia.

6826/12 MMS /lr 4 DG C I C EN/IT